

Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

del 22 maggio 2006 (Stato 1° luglio 2014)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 8 dell'ordinanza del 12 novembre 2003¹ concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina i requisiti tecnici per la concezione conforme alle esigenze dei disabili di infrastrutture e veicoli:

- a. dei trasporti pubblici in generale;
- b. dei trasporti pubblici con autobus e filobus;
- c. dei trasporti pubblici a fune con più di otto posti per ogni veicolo.

² Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui la loro applicazione non contraddica le disposizioni concernenti il principio di proporzionalità contemplate nella legge del 13 dicembre 2002² sui disabili.

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2 Costruzioni, impianti e veicoli

¹ Per i requisiti generali relativi alla concezione conforme alle esigenze dei disabili di costruzioni, impianti e veicoli è determinante la norma SN 521 500 /SIA 500 «Edifici senza ostacoli», edizione del 2009^{3,4}

RU 2006 2309

¹ RS 151.34

² RS 151.3

³ Questa norma è disponibile in tedesco e in francese presso l'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 1263).

² Requisiti ulteriori e derogatori relativi ai trasporti ferroviari, tranviari e su vie d'acqua sono definiti in modo completo nei seguenti atti normativi:

- a. disposizioni d'esecuzione del 15 dicembre 1983⁵ dell'ordinanza sulle ferrovie;
- b. articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 1994⁶ concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione.

Art. 3 Posti di parcheggio per disabili motori

¹ Qualora nei pressi di fermate siano disponibili parcheggi per vetture, occorre riservare un certo numero di posti di parcheggio per disabili motori ai sensi dell'articolo 65 capoverso 5 dell'ordinanza del 5 settembre 1979⁷ sulla segnaletica stradale. Il numero dei posti riservati ai disabili motori deve essere di:

- a. 1 posto in parcheggi con meno di 51 posti per vetture;
- b. 2 posti in parcheggi con 51–150 posti per vetture;
- c. 3 posti in parcheggi con 151–350 posti per vetture;
- d. 4 posti in parcheggi con 351–750 posti per vetture;
- e. 5 posti in parcheggi con 751 o più posti per vetture.

² I posti di parcheggio riservati ai disabili motori devono trovarsi nelle immediate vicinanze dell'accesso principale della fermata.

Art. 4 Sistemi d'informazione e comunicazione per l'utenza, sistemi di chiamata d'emergenza

¹ Gli sportelli per gli utenti e i punti d'incontro devono essere reperibili e individuabili per gli audiolesi e gli ipovedenti.

² Gli impianti di comunicazione per gli utenti e i sistemi di chiamata d'emergenza devono essere reperibili e individuabili per gli ipovedenti e gli audiolesi ed essere loro accessibili, se necessario, mediante l'impiego di piccoli apparecchi personali disponibili sul mercato, quali telefoni mobili o assistenti digitali personali (PDA).

³ Sui veicoli e alle fermate con notevole cambio di passeggeri devono essere disponibili per gli audiolesi e gli ipovedenti informazioni dinamiche agli utenti sia acustiche sia ottiche.

Art. 5 Informazioni acustiche per gli utenti

¹ Le informazioni acustiche per gli utenti devono essere ben comprensibili per gli audiolesi; in particolare, gli spazi riservati ai viaggiatori devono disporre di

⁵ RS 742.141.11

⁶ RS 747.201.7

⁷ RS 741.21

un'adeguata sonorizzazione. Se necessario, le informazioni devono essere ripetute o, su richiesta, poter essere riascoltate.

^{1bis} Alle fermate con notevole cambio di passeggeri l'intelligibilità delle informazioni acustiche per gli utenti deve essere di almeno 0,7 STI_{M-DS} in punti appositamente segnalati per gli audiolesi sui marciapiedi e, se del caso, in altri punti.⁸

² Almeno uno degli sportelli di ogni impianto con interfoni deve essere dotato di un amplificatore induttivo per audiolesi, adeguatamente segnalato.⁹

³ Per i tabelloni occorre rispettare, per quanto tecnicamente possibile, i requisiti che permettono di ottenere, su richiesta, le informazioni in modo acustico.

Art. 6 Informazioni ottiche per gli utenti

¹ Nelle informazioni ottiche occorre evitare riflessi, abbagliamenti e altri effetti ottici di disturbo per gli ipovedenti.

² Occorre impiegare caratteri adatti agli ipovedenti con maiuscole e minuscole e tratti discendenti, ma privi di grazie. Il rapporto tra le dimensioni delle minuscole e maiuscole deve essere possibilmente di 5 a 7. Tenuto conto delle coperture e in ogni condizione di illuminazione, il grado di contrasto rispetto allo sfondo dei caratteri di informazioni statiche non luminose deve essere di almeno 0,6 e quello dei caratteri di informazioni luminose di almeno 0,4.¹⁰

³ Gli orari esposti alle pareti e altre informazioni statiche di questo tipo devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi al massimo a 160 cm di altezza. Le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 4 mm (16 punti). Sono ammesse deroghe se sono disponibili schermi a una distanza adeguata.

⁴ Per le altre informazioni statiche, tranne che per i cartelli con i nomi delle stazioni, le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 25 mm per ogni metro di distanza di lettura; i pittogrammi come pure i dati concernenti i binari e i settori devono avere una grandezza di almeno 60 mm per ogni metro di distanza in caso di proiezione verticale all'asse visivo; in caso di proiezione non verticale, la grandezza delle maiuscole aumenta di conseguenza. Per distanza di lettura, misurata sulla linea visuale, si intende il punto più vicino in cui è possibile leggere le informazioni con un angolo di lettura di 45 gradi al massimo sul piano orizzontale e a un'altezza di 1,60 m (altezza degli occhi).¹¹

⁵ Per le informazioni elettroniche cui è possibile avvicinarsi senza limitazioni, le dimensioni delle maiuscole delle informazioni principali devono essere di almeno 14 mm. Se non è possibile avvicinarsi senza limitazioni, le dimensioni delle maiu-

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 23 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3411).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 1263).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 1263).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 1263).

scole delle informazioni principali devono essere di almeno 25 mm per ogni metro di distanza di lettura in caso di proiezione verticale all'asse visivo; in caso di proiezione non verticale, la grandezza delle maiuscole aumenta di conseguenza. Per distanza di lettura si intende il punto più vicino in cui è possibile leggere le informazioni con un angolo di lettura di 45 gradi al massimo sul piano orizzontale e a un'altezza di 1,60 m (altezza degli occhi). Sono ammesse deroghe nel caso di tabelioni e schermi che riportano informazioni almeno sui dieci collegamenti successivi.¹²

⁶ Per le indicazioni elettroniche occorre impiegare caratteri in grassetto; di regola, le scritte in caratteri pixel puntiformi devono essere chiare su sfondo scuro. Nel caso di messaggi variabili, ogni messaggio deve rimanere visibile per almeno 3 secondi ogni 20 caratteri al massimo. Occorre evitare scritte scorrevoli e di colore rosso.¹³

⁷ Di regola, gli schermi ubicati in luoghi importanti per l'orientamento devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi al massimo a 160 cm di altezza. Nel caso in cui nello stesso punto si trovino più schermi con le stesse informazioni, almeno uno di essi deve soddisfare tale condizione.

Art. 7 Informazioni speciali per ipovedenti

¹ Nelle fermate di maggiori dimensioni e in quelle con coincidenze rilevanti, devono essere apposte sui corrimano, in luoghi importanti per l'orientamento, informazioni tattili concernenti il numero del marciapiede e del binario come pure i settori del marciapiede.

² In fermate di maggiori dimensioni e in quelle con percorsi complessi occorre posare un sistema di guida tattile e stabilire un punto d'incontro.

³ Gli stand d'informazione e altri elementi sporgenti, situati nelle aree destinate agli utenti, devono essere dotati di elementi adeguati ai non vedenti quali uno zoccolo o una soletta. Le superfici vetrare ampie devono essere provviste, se necessario, di segnalazioni visive adatte agli ipovedenti.

⁴ I bordi dei marciapiedi devono essere sufficientemente illuminati.¹⁴

Art. 8 Informazioni speciali per persone in sedia a rotelle

¹ Gli accessi ai marciapiedi e le ubicazioni sui marciapiedi dei punti di salita e degli ausili mobili per la salita sui veicoli devono essere chiaramente segnalati, nella misura in cui sia possibile sotto il profilo dell'esercizio.

² Nei veicoli, i posti destinati alle sedie a rotelle devono essere indicati con un simbolo, bianco su sfondo blu, grande almeno 60 mm raffigurante una sedia a rotelle.¹⁵

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 1263).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 1263).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 1263).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 23 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 3411).

Art. 9 Distributori di biglietti e obliteratecric

¹ In linea di principio i distributori di biglietti e le obliteratecric devono poter essere utilizzati dai disabili. Qualora ciò non sia garantito per singole categorie di disabili, agli interessati occorre offrire soluzioni alternative adeguate.

² I dispositivi di comando dei distributori di biglietti devono trovarsi a un'altezza massima di 130 cm. Le fessure per le monete possono essere poste più in alto, qualora sia disponibile un'alternativa per il pagamento senza contanti a un'altezza non superiore a quella massima.¹⁶

³ La fessura di obliteratecric di distributori di biglietti e obliteratecric installati alle fermate e sui veicoli deve trovarsi a un'altezza massima di 110 cm. Sui veicoli dotati di distributori di biglietti od obliteratecric almeno uno di questi apparecchi deve essere installato nell'area destinata alle persone in sedia a rotelle.¹⁷

Art. 10 Pulsanti per l'apertura delle porte dei veicoli

¹ I pulsanti per l'apertura delle porte destinati a tutti i passeggeri devono trovarsi a un'altezza minima di 800 mm e massima di 1200 mm al di sopra della piattaforma per gli utenti. Tali pulsanti devono poter essere attivati con uno sforzo massimo di 15 N anche da persone che hanno subito amputazioni della mano o del braccio o che portano una protesi, e devono essere facilmente riconoscibili, con un grado di contrasto rispetto allo sfondo di 0,3.¹⁸

^{1bis} La funzione dei pulsanti per l'apertura delle porte deve essere identificabile per gli ipovedenti e i non vedenti mediante segnalazioni tattili. La segnalazione consiste di due simboli angolari. Non è necessario apporre segnalazioni tattili sui pulsanti collocati sulle barre di sostegno se tali barre non dispongono di pulsanti per l'apertura destinati alle persone in sedia a rotelle secondo il capoverso 5.¹⁹

² I pulsanti installati su pareti lisce devono sporgere con un rilievo di almeno 5 mm.²⁰

³ Nel caso in cui il conducente del mezzo o l'accompagnatore del treno non possa controllare visivamente tutte le porte dei veicoli a ogni fermata, quando le porte sono sbloccate per i non vedenti deve essere possibile reperire, mediante un segnale acustico discreto, un numero adeguato di pulsanti situati sui fianchi del veicolo.²¹

⁴ I pulsanti per l'apertura delle porte posti all'interno dei veicoli devono:

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 1263).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 1263).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 dic. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 559).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 23 mar. 2012 (RU **2012** 3411). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 dic. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 559).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 dic. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 559).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 dic. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 559).

- a. segnalare e azionare l'apertura delle porte alla fermata successiva;
- b. segnalare, se necessario, la richiesta di fermata al personale viaggiante e confermare la segnalazione in modo ottico e acustico nell'area destinata ai passeggeri;
- c. essere installati su barre di sostegno verticali; possono trovarsi anche sulle porte o nelle loro immediate vicinanze oppure in punti adatti alle pareti del veicolo;
- d. confermare la loro attivazione a ipovedenti e non vedenti mediante un segnale o un clic acustico oppure con un punto di pressione percepibile.

⁵ Presso le porte attrezzate per l'accesso in sedia a rotelle devono essere disponibili pulsanti per l'apertura destinati alle persone in sedia a rotelle. Tali pulsanti devono essere apposti in punti adatti all'interno e all'esterno del veicolo, a un'altezza minima di 70 cm e massima di 90 cm al di sopra della piattaforma per gli utenti. I pulsanti devono essere segnalati dal pittogramma «sedia a rotelle» ed essere distinti cromaticamente in blu dagli altri pulsanti per l'apertura delle porte. Se necessario, devono attivare una durata maggiore di apertura delle porte. Se è richiesto l'ausilio del personale viaggiante, i pulsanti devono attivare un apposito segnale di avvertimento acustico e ottico per il personale e, se del caso, nei pressi della porta.²²

Sezione 3: Requisiti specifici per i trasporti con autobus e filobus

Art. 11 Accessibilità delle fermate

¹ Le fermate devono essere accessibili alle persone in sedia a rotelle. La pendenza massima degli accessi non deve superare il 6 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono.

² Alle fermate con diversi livelli la pendenza delle rampe di accesso non deve superare di norma il 10 per cento o, in caso di rampe riscaldate o coperte, il 12 per cento.

³ La pendenza trasversale del marciapiede non deve essere superiore al 2 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono.

⁴ Sui marciapiedi la larghezza minima per il passaggio di sedie a rotelle deve essere di 90 cm. Se per le persone in sedia a rotelle sussiste il pericolo di cadere sulla carreggiata, la larghezza minima per il passaggio deve essere di 120 cm.

Art. 12 Superficie d'imbarco per sedie a rotelle

¹ La superficie d'imbarco per sedie a rotelle comprende l'area di cui le persone in sedia a rotelle hanno bisogno per salire sul veicolo. Tale area è adiacente al bordo

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 1263).

esterno della rampa mobile o vincolata al veicolo, della rampa amovibile in metallo o dell'ausilio mobile per la salita.²³

² La superficie d'imbarco per sedie a rotelle non deve presentare ostacoli di sorta. Deve misurare almeno 200 cm in lunghezza e almeno 140 cm in larghezza, se lo spazio a disposizione lo consente.

³ Qualora sia possibile trasportare sedie a rotelle munite di dispositivi elettrici di traino agganciabili o elettroscooter per disabili, la superficie d'imbarco per sedie a rotelle deve misurare almeno 200 cm in larghezza, se lo spazio a disposizione lo consente.

Art. 13 Segnaletica orizzontale

Alle fermate, all'altezza della prima porta del veicolo, è necessario posare per gli ipovedenti e i non vedenti segnalazioni tattili e ottiche con lunghezza di almeno 90 cm e larghezza adeguata alla norma SN 640 852 concernente le segnalazioni tattili e ottiche per non vedenti e ipovedenti («Taktil-visuelle Markierungen für blinde und sehbehinderte Fussgänger», Unione dei professionisti svizzeri della strada VSS, maggio 2005)²⁴.

Art. 14²⁵ Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore

Occorre garantire la salita e la discesa:

- a. alle persone in sedia a rotelle o con deambulatore, prevedendo tra il marciapiede e l'area d'imbarco del veicolo:
 1. un dislivello e uno spazio, ognuno, di 50 mm al massimo, oppure
 2. un dislivello di 30 mm al massimo e uno spazio di 70 mm al massimo;
- b. alle persone in sedia a rotelle, prevedendo una rampa mobile o vincolata al veicolo, un elevatore o un'altra soluzione tecnica.

Art. 15²⁶ Veicoli e attrezzatura dei veicoli

¹ Occorre impiegare veicoli a pianale ribassato. Qualora ciò non sia possibile, in particolare per motivi topografici, in casi motivati è consentito l'impiego di veicoli a pianale rialzato.

² I veicoli di tutte le categorie devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 8 del Regolamento n. 107 della UNECE – Disposizioni uniformi di omologazione dei

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 26 gen. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 1263).

²⁴ Questa norma è disponibile in tedesco e in francese presso l'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 dic. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 559).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 dic. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 559).

veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale²⁷. Sono fatte salve le seguenti deroghe (i numeri dell'allegato 8 sono riportati tra parentesi):

- a. la pendenza di rampe mobili o vincolate al veicolo per sedie a rotelle può raggiungere il 18 per cento se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa dai veicoli (3.1.1.4.1.3);
- a^{bis}. i sedili riservati ai disabili devono poter essere utilizzati anche da persone con ridotta capacità motoria per motivi di età; questi sedili vanno adeguatamente segnalati (3.2);
- b. nei veicoli di categoria M1 o M2:
 - 1. i sedili riservati ai disabili sono facoltativi (3.2),
 - 2. i dispositivi di comunicazione sono facoltativi (3.3),
 - 3. è consentito impiegare una rampa alla porta posteriore se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa dal veicolo (3.6.2),
 - 4. l'assistenza da parte del personale è consentita anche per l'accesso alla zona riservata alle sedie a rotelle (3.6.4),
 - 5. i comandi alle porte sono facoltativi (3.9);
- c. nei veicoli della categoria M3 è sufficiente un sedile riservato ai disabili (3.2);
- c^{bis}. le sedie a rotelle vanno assicurate mediante una cintura di sicurezza agganciata a un punto adatto della sedia a rotelle;
- d. nei veicoli della categoria M3 con lunghezza superiore a 12 m, impiegati soprattutto negli agglomerati, devono essere disponibili due posti riservati a sedie a rotelle e due sedili riservati ai disabili;
- e. ai pulsanti per l'apertura delle porte all'interno del veicolo destinati alle persone in sedia a rotelle si applica l'articolo 10 capoverso 5 (3.9.1.2).

³ Ai semplici pulsanti di richiesta di fermata e ai pulsanti per l'apertura delle porte all'interno del veicolo si applica il numero 7.7.9.1 dell'allegato 3 del Regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale. Deve inoltre essere assicurata la segnalazione acustica ai sensi dell'articolo 10 capoverso 4 lettera b.

Art. 16²⁸ Visibilità delle porte

Le porte sui fianchi dei veicoli azionate dai passeggeri devono avere all'esterno una forma facilmente individuabile dagli ipovedenti.

²⁷ GU L 255/1 del 29.9.2010, pag. 1

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 23 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3411).

Sezione 4: Requisiti specifici per i trasporti con funivie

Art. 17 Stazioni

¹ Ai disabili devono essere riservati posti di parcheggio nelle immediate vicinanze dell'accesso principale della stazione.

² La pendenza delle rampe scoperte non deve superare il 10 per cento, quella delle rampe riscaldate o coperte il 12 per cento.

³ Le griglie nel settore destinato ai passeggeri devono presentare un'ampiezza massima delle maglie di 10 x 20 mm.

Art. 18 Veicoli

¹ Nell'area destinata ai passeggeri deve essere disponibile una superficie di manovra per sedie a rotelle sufficientemente ampia.

² Nelle funicolari e nelle funivie a va e vieni la chiusura delle porte deve essere annunciata, in caso di corse non scortate, in modo ottico e acustico, percepibile per gli audiolesi e gli ipovedenti.

Art. 19²⁹ Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore

¹ La salita e la discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore vanno assicurate in via prioritaria senza l'assistenza del personale:

- a. mediante una rampa mobile o vincolata al veicolo con una pendenza:
 1. del 18 per cento al massimo, se il dislivello è di 50 mm al massimo,
 2. del 6 per cento al massimo, se il dislivello è superiore a 50 mm;
- b. prevedendo tra il marciapiede e l'area d'imbarco del veicolo:
 1. un dislivello e uno spazio, ognuno, di 50 mm al massimo, oppure
 2. un dislivello di 30 mm al massimo e uno spazio di 70 mm al massimo.

² Il personale può prestare assistenza per la salita e la discesa a titolo sussidiario. In questo caso, la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle vanno assicurate mediante rampe mobili o vincolate al veicolo, rampe amovibili in metallo o ausili mobili per la salita. La pendenza delle rampe non deve superare il 18 per cento

Art. 20 Sistemi d'informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d'emergenza

L'articolo 4 si applica solo nei casi seguenti:

- a. in caso di esercizio non scortato, per i sistemi di chiamata d'emergenza;

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 dic. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 559).

- b. in caso di esercizio non scortato in funicolari e funivie a va e vieni con stazioni intermedie, per gli impianti d'informazione e comunicazione agli utenti e per i sistemi di chiamata d'emergenza.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Valutazione

L'Ufficio federale dei trasporti verifica periodicamente se è necessario adeguare i requisiti alle più recenti conoscenze tecniche e propone al DATEC l'adozione di adeguati provvedimenti.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 luglio 2006.